

## COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE  
- POSTE E TELECOMUNICAZIONI

82.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 MARZO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUIDO BERNARDI

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):		<b>Votazione segreta:</b>
Autorizzazione di spesa per i servizi telefonici resi alle popolazioni del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma dell'anno 1976 (2996) . . . . .	1043	PRESIDENTE . . . . . 1047
PRESIDENTE . . . . .	1043, 1045	
BOCCHI FAUSTO . . . . .	1044	
DUTTO MAURO . . . . .	1045	
LECCISI PINO, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . . . . .	1045	
MARZOTTO CAOTORTA ANTONIO . . . . .	1044	
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		
Modifica di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea (2866) . . . . .	1045	
PRESIDENTE . . . . .	1045, 1046, 1047	
BOCCHI FAUSTO . . . . .	1046	
DUTTO MAURO . . . . .	1046	
FEDERICO CAMILLO . . . . .	1046	
MARZOTTO CAOTORTA ANTONIO . . . . .	1046	
MORAZZONI GAETANO, <i>Relatore</i> . . . . .	1045, 1046, 1047	

---

**La seduta comincia alle 10,35.**

VILLER MANFREDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per i servizi telefonici resi alle popolazioni del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma dell'anno 1976 (2996).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per i servizi telefonici resi alle popolazioni del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma dell'anno 1976 ».

In assenza del relatore, riferirò io stesso. Nel quadro degli interventi per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, colpite dagli eventi sismici del 1976, sono state accordate particolari agevolazioni agli utenti telefonici di quella regione. L'onere per tali agevolazioni è stato posto a carico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con due provvedimenti distinti e successivi: uno stanziamento di 500 milioni con l'articolo 40 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, e uno stanziamento di 300 milioni con l'articolo 27 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648. Nel mese di novembre 1977, a seguito di accertamenti effettuati congiuntamente dalla SIP e dal competente Ispettorato telefonico statale, la SIP ha chiesto all'Azienda di Stato per i servizi telefonici il rimborso di 800 milioni di lire, che è stato eseguito nel corso dell'esercizio finanziario 1977. In tale circostanza la concessionaria ha fatto presente che i corrispettivi del traffico svolto per le popolazioni terremotate avevano ampiamente superato il predetto importo di 800 milioni e ha fatto riserva di inviare la documentazione necessaria per dimostrare l'esatto ammontare di quanto ad essa dovuto. La SIP ha pertanto recentemente comunicato che, a seguito delle relative operazioni di controllo, è stata accertata una differenza a suo credito di 453.790.780, della quale ha chiesto il rimborso. Con il presente disegno di legge si propone pertanto di rimborsare alla SIP questa somma, che avrebbe dovuto gravare sul bilancio del 1981, in quanto il disegno di legge era stato presentato in quell'esercizio, ma che invece graverà sul bilancio del 1982.

La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che il secondo ed il terzo comma siano così riformulati:

« Il relativo onere graverà su apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1982.

Alla spesa di cui al primo comma si farà fronte mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 275 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1982 ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FAUSTO BOCCHI. Non ci opporremo all'approvazione di questo disegno di legge, anche se abbiamo alcuni dubbi relativamente alla liquidazione che sembrerebbe dovuta alla SIP. Intanto vorrei far osservare che trattasi di oneri che risalgono al periodo in cui la regione fu colpita dal sisma: dal 1976 sono passati sei anni e tale ritardo è veramente preoccupante. D'altra parte già in diverse occasioni abbiamo criticato il metodo di conduzione della concessionaria SIP e credo che divenga addirittura eufemistico rilevare le 780 lire che andrebbero a coprire l'onere che è derivato per le agevolazioni agli utenti delle zone sinistrate.

Non vogliamo certo opporci a questo provvedimento ma non possiamo ancora una volta non sottolineare come i rapporti Governo-Azienda di Stato-concessionaria SIP lascino molti dubbi, a dimostrazione che spesso si invertono le parti: invece di essere il Governo, il Ministero, l'Azienda di Stato ad avere la possibilità di effettivi controlli nei confronti della concessionaria, ancora una volta avviene il contrario ed è la concessionaria che condiziona l'Azienda di Stato e il Governo stesso. D'altra parte non possiamo far ricadere sugli utenti di queste zone, già gravemente colpiti dal sisma del 1976, un ulteriore danno e pertanto la nostra approvazione a questo disegno di legge non vuole essere altro che un contributo a quelle popolazioni.

ANTONIO MARZOTTO CAOTORTA. Il provvedimento in esame è a nostro avviso necessario, poiché la decisione presa in sede politica di agevolare in ogni modo le vittime del terremoto del Friuli prevedeva la disponibilità del telefono per dare notizie ai familiari residenti fuori dalla regione. Che poi l'onere sia stato superiore

## VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

a quello previsto significa che le telefonate sono state molte, ma non possiamo sottrarci all'impegno che abbiamo assunto con questa parte della popolazione. Vi è da notare che è strano che l'opera di controllo sia stata effettuata solo dall'ASTT, che è un'azienda che agisce in parallelo con la SIP. Questo ci fa rilevare come sia necessario provvedere quanto prima ad una riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in seno al quale occorre istituire un organo di controllo veramente svincolato da ogni interesse alla gestione del servizio ed alle dirette dipendenze del Ministero stesso, tale da rendere possibile una migliore attività di programmazione e di pianificazione. Penso sia opportuno che la Commissione esprima una volontà politica in tal senso.

MAURO DUTTO. Nel dichiararmi favorevole all'approvazione del disegno di legge, vorrei rilevare che per provvedimenti come questo, che sono occasionati da motivi di eccezionalità e che comportano una spesa esigua, la Commissione dovrebbe decidere senza sollevare alcun tipo di sospetto nei confronti dell'efficienza e della correttezza del Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

## ARTICOLO UNICO.

È autorizzata la spesa di lire 453.790.780 per rimborsare alla società SIP l'importo risultante dall'accertamento definitivo, relativo al traffico telefonico non addebitato agli utenti danneggiati dal terremoto dell'anno 1976 e residenti nei comuni indicati nell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modifica-

zioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

Il relativo onere graverà su apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1981.

Alla spesa si farà fronte con le maggiori somme che affluiscono al capitolo 191 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo di cui dianzi ho dato lettura, che recepisce il parere espresso dalla V Commissione bilancio.

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea (Approvato dal Senato) (2866).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea », già approvato dal Senato nella seduta del 7 ottobre 1981.

GAETANO MORAZZONI, *Relatore*. All'articolo 1 del disegno di legge in esame, preannuncio un emendamento tendente a recepire il parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali (si tratta di una « specie » di delega al ministro), sul quale - però - sarebbe forse opportuno un ulteriore approfondimento.

## VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

FAUSTO BOCCHI. Mi chiedo se non sia il caso di procedere ad una breve pausa; in effetti vi è ancora molta incertezza su questa materia e l'emendamento preannunciato non mi sembra sufficiente a fare chiarezza.

MAURO DUTTO. Anche io sono d'accordo sul fatto che si debba procedere ad una sospensione della discussione per valutare meglio la portata dell'emendamento proposto dal relatore, anche se sono dell'avviso che ciò non debba costituire ulteriore rinvio del provvedimento che, invece, è urgente approvare.

Mi pare che il parere della Commissione affari costituzionali costituisca una indicazione corretta per la formulazione a cui tendiamo; inoltre mi pare (come viene detto nello stesso parere) che non si possa non arrivare che ad una formulazione di un semplice rinvio alle norme del codice di navigazione aerea; non si può adottare il concetto di delega al Governo se non stabilendo alcuni principi generali.

CAMILLO FEDERICO. Sono d'accordo per un breve rinvio della discussione del provvedimento, che va meglio formulato sotto l'aspetto procedurale.

PRESIDENTE. Il relatore, sulla base delle osservazioni espresse dalla I Commissione affari costituzionali, ha presentato un emendamento che configura una delega, per cui sorge il problema se la Commissione possa legiferare o no.

ANTONIO MARZOTTO CAOTORTA. Si tratta di stabilire quale sia lo strumento giuridico che vogliamo sia adottato dallo Stato italiano per dare attuazione alle norme ICAO, cioè se sia un regolamento o un decreto delegato. Nel primo caso potremmo stabilirlo nel disegno di legge, nel secondo no. Ora, l'emendamento proposto non è chiaro. Che cosa significa: « si provvede con decreto del Presidente della Repubblica »? La I Commissione parla di disposizioni tecniche di attuazione; è una formulazione non perfettamente giuridica,

ma potremmo parlare di regolamento che detta le disposizioni tecniche di attuazione.

MAURO DUTTO. Propongo che sia accolta la richiesta di sospensione della discussione proposta dal collega Bocchi, al fine di esaminare con attenzione la natura dell'emendamento proposto. Ha ragione infatti l'onorevole Marzotto Caotorta quando afferma che bisogna guardare con attenzione la configurazione giuridica della procedura proposta. Tra l'altro vorrei fare presente che nel nostro paese da anni, con il parere di tecnici e di esperti, è stato elaborato un regolamento per il recepimento delle norme ICAO, che non sappiamo che fine abbia fatto. Credo sia opportuno conoscere il parere del Governo su questa materia e, in particolare, sull'emendamento proposto dal relatore.

GAETANO MORAZZONI, *Relatore*. Il provvedimento in esame prevede all'articolo 1 che il ministro dei trasporti sia autorizzato ad emanare con proprio decreto le disposizioni tecniche di attuazione, nonché quelle che riguardano tutta una serie di problemi. Abbiamo visto che le disposizioni ICAO sono in parte di ordine tecnico e in parte di modifica sostanziale di leggi. Quindi ci era parso che vi fossero dei dubbi sulla possibilità che un semplice decreto potesse modificare situazioni e *status* che attualmente sono disciplinati con leggi dello Stato. In ordine a tali dubbi la I Commissione ha osservato che al ministro dei trasporti deve essere attribuita unicamente l'autorizzazione ad emanare con proprio decreto disposizioni tecniche di attuazione; quando si tratti di regolare problemi che oggi sono regolati con disposizioni di legge, possiamo dare al Governo una delega, per recepire rapidamente nel nostro diritto queste disposizioni. Ora, o accettiamo questa impostazione, oppure sorge il problema se possiamo proseguire l'esame del disegno di legge in sede legislativa.

ANTONIO MARZOTTO CAOTORTA. Il relatore ha risposto alla mia domanda, e lo ringrazio. Si tratta di materia così am-

## VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

pia che si può dividere in due parti; una riguarda i regolamenti emanati con decreto ministeriale, un'altra riguarda leggi da emanarsi con decreto delegato. Mi chiedo perché gli uffici legislativi del Ministero non abbiano attuato questa distinzione, indicando quali sono le materie di puro ordine tecnico e quali di ordine legislativo da emanarsi con decreto delegato.

ANTONIO MORAZZONI, *Relatore*. Nell'emendamento all'articolo 1 sono previsti questi due casi. Il problema è diverso. Vi sono materie che devono essere regolate con decreto del Presidente della Repubblica su delega del Parlamento e poi vi sono norme in base alle quali il ministro dei trasporti è autorizzato ad emanare con propri decreti le disposizioni tecniche.

PRESIDENTE. L'articolo 1 prevede che al recepimento di determinati principi generali si provvede ai sensi dell'articolo 1331 del codice della navigazione. Ora tale articolo prevede lo strumento del decreto del Presidente della Repubblica, per cui si tratta di una delega vera e propria. Dopo di che la delega deve prevedere i principi generali nei quali si innesta una casistica tecnica regolata con decreto ministeriale. Ora, avendo il relatore presentato un emendamento che prevede i principi generali nei quali poi inserire il decreto ministeriale in questione, ritengo non ci rimanga che riceverlo e chiedere una consultazione con la Commissione affari costituzionali, consultazione alla quale potrebbe partecipare lo stesso relatore. Ciò fatto, in una prossima seduta potremo decidere se mantenere il provvedimento in sede legislativa o se stralciarne una parte per sentirne poi la discussione in Aula.

A questo punto ritengo che ogni altro discorso sarebbe superfluo. Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per i servizi telefonici resi alle popolazioni del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma dell'anno 1976 » (2996):

Presenti . . . . .	30
Votanti . . . . .	18
Astenuti . . . . .	12
Maggioranza . . . . .	10
Voti favorevoli . . . . .	18
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbate, Briccola, Contu, Degan, Dutto, Faraguti, Federico, Grippo, Lamorte, Ligato, Lucchesi, Marzotto Caotorta, Morazzoni, Picano, Potì, Rubino, Russo Ferdinando, Tombesi.

*Si sono astenuti:*

Baldassari, Bocchi, Calaminici, Casalino, Cominato, Cuffaro, Forte Salvatore, Gradi, Ottaviano, Pavolini, Pernice, Tamburini.

**La seduta termina alle 11,20.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA